



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

**ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
ROMA**

e-mail: persomil.postecert.difesa.it

Prot. N. 187/2026

OGGETTO: Incontro con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

1° REPARTO – PERSONALE

ROMA

e-mail: stataereo@postecert.difesa.it

La scrivente AMUS, in qualità di Associazione Professionale a Carattere Sindacale Militare rappresentativa del personale dell'Aeronautica Militare ai sensi dell'art. 1478 del Codice dell'Ordinamento Militare, nell'esercizio delle competenze attribuite dall'art. 1476-ter del medesimo Codice, intende con la presente sottoporre all'attenzione di codesta D.G. una questione di rilevante portata giuridica e istituzionale concernente le procedure concorsuali per il reclutamento degli Ufficiali del Ruolo Speciale dell'Aeronautica Militare.

Come infatti noto, i concorsi per il reclutamento degli Ufficiali del Ruolo Speciale dell'Aeronautica Militare si articolano in diverse procedure riservate a categorie differenti di personale già in servizio. In particolare, risultano banditi concorsi riservati ai Luogotenenti e ai Primi Marescialli, nonché concorsi riservati ad altre categorie di personale militare. Dall'analisi comparata dei bandi di concorso emerge una evidente e ingiustificata asimmetria procedurale: mentre per i Luogotenenti e i Primi Marescialli la prova di cultura generale consiste in un test a risposta multipla, per le altre categorie di candidati la medesima prova si sostanzia in un componimento scritto tradizionale.

Tale disparità risulta ancor più irragionevole ove si consideri che l'accesso è finalizzato al medesimo ruolo (Ufficiali del Ruolo Speciale), sicché le funzioni da svolgere da parte dei vincitori dei due concorsi sono identiche. La menzionata disparità emerge *a fortiori* quando si considera che, mentre la prova tecnico-professionale è uniformata per tutte le categorie di candidati, la sola prova di cultura generale presenta modalità di svolgimento differenziate.

La disparità di trattamento sopra descritta configura, ad avviso della scrivente Associazione, una chiara violazione dei principi costituzionali che governano l'accesso al pubblico impiego e, in particolare, al pubblico impiego militare.

L'art. 3 della Costituzione sancisce il principio fondamentale di uguaglianza, imponendo parità di trattamento per situazioni identiche e vietando discriminazioni irragionevoli. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il principio di uguaglianza è violato quando situazioni sostanzialmente identiche vengono disciplinate in modo diverso senza che tale differenziazione trovi giustificazione in elementi oggettivi e razionali.



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

Nel caso di specie, candidati che aspirano al medesimo ruolo, con identiche funzioni e responsabilità, vengono sottoposti a modalità di valutazione radicalmente diverse per una medesima prova concorsuale. Non esiste alcuna giustificazione razionale che possa legittimare tale disparità: la diversa provenienza dei candidati (Luogotenenti e Primi Marescialli da un lato, altre categorie dall'altro) non può costituire elemento idoneo a giustificare una differenziazione nelle modalità di accertamento della cultura generale, atteso che tale requisito deve essere verificato in modo omogeneo per tutti coloro che aspirano a ricoprire il medesimo ruolo.

La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che nelle procedure concorsuali deve essere garantita la *par condicio* tra tutti i candidati. Il TAR Lazio Sez. Prima Bis, con sent. n. 993/2021, ha chiarito che qualsiasi irregolarità che determini “un’alterazione dei criteri predeterminati di svolgimento delle prove concorsuali” risulta illegittima, mentre il Consiglio di Stato ha costantemente ribadito l’importanza dell’oggettività nelle prove concorsuali per evitare elementi di soggettività che possano alterare l’equità della selezione.

Inoltre, l’art. 97 della Costituzione impone che l’azione amministrativa sia improntata ai principi di imparzialità e buon andamento. Il principio di imparzialità richiede che le procedure concorsuali siano strutturate in modo da garantire la massima oggettività nella valutazione dei candidati, minimizzando gli elementi di discrezionalità e soggettività. L’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede espressamente che le procedure di reclutamento si conformino al principio di adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti.

Nel caso in esame, la scelta di sottoporre alcuni candidati a un test a risposta multipla e altri a un componimento scritto per la medesima prova di cultura generale introduce un elemento di disparità che contrasta con il principio di imparzialità. È noto, infatti, che il test a risposta multipla garantisce maggiore oggettività nella valutazione, essendo la correzione vincolata a parametri predeterminati e non modificabili, mentre il componimento scritto comporta necessariamente un margine di discrezionalità valutativa da parte della commissione esaminatrice, con conseguente maggiore aleatorietà del risultato.

Tale differenziazione, applicata a candidati che aspirano al medesimo ruolo, determina una violazione del principio di imparzialità, in quanto introduce elementi di soggettività che possono alterare l’equità della selezione.

La disparità di trattamento in esame risulta, inoltre, manifestamente irragionevole sotto il profilo logico-sistematico. Risulta, infatti, incomprensibile la *ratio* per cui, la prova tecnico-professionale, che potrebbe in astratto essere maggiormente differenziata in ragione delle diverse esperienze professionali dei candidati, sia invece uniformata per tutte le categorie, quando invece la prova di cultura generale, che dovrebbe essere identica per tutti i candidati in quanto volta ad accertare un requisito culturale di base omogeneo, presenti invece modalità di svolgimento differenziate.

Tale inversione logica evidenzia l’irragionevolezza della scelta operata dall’Amministrazione, che appare priva di una giustificazione razionale e coerente con le finalità della procedura concorsuale.

La facoltà riconosciuta all’Amministrazione di modulare i requisiti di accesso in relazione alle specifiche esigenze di impiego non può tradursi in una disparità di trattamento ingiustificata tra candidati che aspirano al medesimo ruolo. La discrezionalità amministrativa nella predisposizione dei bandi di concorso trova, infatti, un limite invalicabile nei principi costituzionali di uguaglianza e imparzialità, che impongono la parità di trattamento per situazioni identiche.



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

D'altro canto, anche la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che il principio della *par condicio* tra i candidati costituisce un cardine fondamentale delle procedure concorsuali, la cui violazione determina l'illegittimità degli atti della procedura, atteso che la predeterminazione dei criteri di valutazione e l'omogeneità delle modalità di svolgimento delle prove costituiscono elementi essenziali per garantire l'imparzialità e l'oggettività della selezione: nel caso in esame, la disparità nelle modalità di svolgimento della prova di cultura generale determina una violazione del principio della *par condicio*, in quanto introduce elementi di differenziazione non giustificati che alterano l'equità della selezione.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la scrivente Associazione

CHIEDE

che codesta Direzione Generale voglia:

1. **procedere alla parificazione delle modalità di svolgimento della prova di cultura generale** nei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali del Ruolo Speciale dell'Aeronautica Militare, prevedendo per tutte le categorie di candidati l'adozione di un'unica modalità di svolgimento della prova (test a risposta multipla ovvero componimento scritto), al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e imparzialità;
2. **adottare tale parificazione già nel prossimo bando di concorso**, al fine di eliminare tempestivamente il *vulnus* costituzionale sopra evidenziato e garantire la piena legittimità delle future procedure concorsuali;
3. **fornire riscontro motivato** alla presente istanza entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, illustrando le determinazioni che codesta Direzione Generale intende adottare in merito alla questione sollevata.

La scrivente Associazione si riserva, qualora le iniziative istituzionali non dovessero sortire gli effetti sperati, di valutare l'opportunità di intraprendere ulteriori azioni a tutela degli associati, ivi comprese eventuali azioni giurisdizionali volte a far valere i profili di illegittimità costituzionale sopra evidenziati.

Confidando in un sollecito e positivo riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma, 19 febbraio 2026

AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso BRASILE